

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

**D.p.g.r. 18 dicembre 2015 - n. 301**

**Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'atto integrativo all'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse degli ex stabilimenti Falck site in comune di Sesto San Giovanni**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EEL»;
- l'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r.n. 78 del 9 luglio 2013;

Richiamati:

- la d.g.r.n.1889 del 22 giugno 2011 con la quale si promuove l'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni;
- il d.p.g.r. n.4102 del 14 maggio 2012 di approvazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni;
- La d.g.r. n.4519 del 10 dicembre 2015 di approvazione dell'ipotesi di Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni;

Preso atto che il 17 dicembre 2015 è stato formalmente sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto da tutti i rappresentanti del Comitato per l'Accordo di Programma;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site in Comune di Sesto San Giovanni (allegato 1);

2. di disporre ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 10 della l.r. del 14 marzo 2003, n. 2 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente: Roberto Maroni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE  
TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLE AREE DISMESSE DAGLI EX STABILIMENTI FALCK SITE  
NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona dell'Assessore al Post Expo e Città Metropolitana Francesca Attilia Brianza con delega del Presidente pro tempore, On. Roberto Maroni;

**COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI**, con sede in Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20, nella persona del Sindaco pro tempore, Dott.ssa Monica Chittò;

**CON L'ADESIONE DI**

**MILANOSESTO S.p.A.** (già Sesto Immobiliare S.p.A.), con sede in Milano, Piazza Eleonora Duse, 2 C.F./P. IVA/Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 07099900966 - r.e.a. MI 1935500, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Davide Bizzi, per la carica domiciliato presso la sede sociale.

**PREMESSO CHE**

- con DGR n. IX/3278 in data 18.4.2012 è stata approvata la "*Ipotesi di Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck, site nel Comune di Sesto San Giovanni*" (di seguito denominato Accordo di Programma), cui ha fatto seguito, in data 2.5.2012, la relativa stipula da parte degli Enti e dei Soggetti sottoscrittori ed aderenti costituiti da: Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni e società Sesto Immobiliare S.p.A. (oggi società Milanosesto S.p.A.), quest'ultima nella sua qualità di proprietaria delle aree ricomprese dal PGT del Comune di Sesto San Giovanni negli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 ed ATs2, meglio conosciute come "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario";
- in particolare - e tenuto conto della dimensione e della localizzazione strategica, nel contesto dell'area metropolitana milanese, del compendio immobiliare "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", della qualità ed ampiezza degli obiettivi di trasformazione e di riqualificazione del sito, nonché del numero delle Amministrazioni e delle ripartizioni interne coinvolte nel relativo iter approvativo - alla stipula del citato Accordo di Programma (non avente, peraltro, effetti di atto di pianificazione urbanistica) si è pervenuti al fine di porre a corredo dell'intero processo di riqualificazione e di riconversione del suddetto ambito territoriale un idoneo strumento di governance condivisa, finalizzato all'ottimale, più sollecita ed efficiente attuazione degli interventi di rigenerazione urbana previsti, onde pervenire alla completa e coordinata valorizzazione di una porzione territoriale (tra le più vaste d'Europa) attualmente versante in condizioni di dismissione, di contaminazione dei suoli e di obsolescenza funzionale;
- in tale contesto, l'Accordo di Programma reca, al proprio interno, una serie di previsioni di carattere territoriale, socio/economico, culturale ed ambientale aventi potenziali effetti anche alla scala sovralocale, idonei a consentire - in connessione all'attuazione degli interventi previsti per gli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 ed ATs2 - ulteriori implementazioni, mediante la definizione di condivise e sinergiche azioni di sviluppo ed incentivando la localizzazione in sito di una serie di ulteriori "eccellenze" strategiche, per costituire un "volano" per la crescita e la valorizzazione dell'ambito territoriale di area vasta di riferimento;

**PREMESSO, ALTRESI', CHE**

- la definizione dell'Accordo di Programma si è svolta a latere ed in parallelo all'espletamento delle procedure comunali (di cui all'art. 14 LR 12/2005 e s.m.i.) di adozione e di approvazione (in conformità alla strumentazione urbanistica vigente) del Programma Integrato di Intervento "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica e territoriale e la rigenerazione ambientale dei succitati Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 ed ATs2;

- in particolare, con deliberazione G.C. n. 142 del 30.4.2012 ("Approvazione della proposta di Programma Integrato di Intervento per gli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 e ATs2 - Aree ex Falck ed ex Scalo Ferroviario"), alla quale integralmente si rinvia con riferimento ai relativi contenuti, la Giunta Comunale di Sesto San Giovanni ha definitivamente approvato il Programma Integrato di Intervento "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", cui ha fatto seguito la stipula, in data 8.1.2013, della correlata convenzione urbanistica (Rep. n. 194457, Racc. 30318);
- l'approvazione, da parte del Comune di Sesto San Giovanni, del suddetto strumento di programmazione negoziata è stata, peraltro, preceduta dal positivo espletamento di procedura di esclusione da VAS (di cui al provvedimento di non assoggettabilità Prot. gen. n. 63421 del 27.7.2011), e dal conseguimento di favorevole valutazione di compatibilità ambientale (di cui al Decreto della Direzione Generale di Regione Lombardia "Ambiente, Energia e Reti" n. 1279 - Atto Identificativo n. 98 - del 21.2.2012, in BURL - Serie Ordinaria n. 9 - in data 1.3.2012), nonché dal rilascio (previo parere favorevole, espresso in data 1.3.2012, della competente Conferenza dei Servizi ex art. 9 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 6 LR 6/2010 e s.m.i., anche in relazione alle impegnative assunte dal soggetto attuatore con specifico Protocollo di intesa annesso all'istanza di autorizzazione commerciale), da parte del Comune di Sesto San Giovanni, di autorizzazione commerciale unitaria n. 5193 in data 6.3.2012 (in BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11 del 14.3.2012, autorizzazione, peraltro, oggetto di successivo provvedimento di proroga del correlato termine di attivazione, rilasciato dal Comune di Sesto San Giovanni, a seguito di specifica e motivata istanza di parte, con atto prot. n. 23459 del 26.3.2014), avente ad oggetto l'attivazione, a valere sulle Unità di Coordinamento Progettuale (UCP) 1A e 1F di PII vigente, di insediamento commerciale dal dimensionamento complessivo di mq. 73.500,00 di superficie netta di vendita (di cui: mq. 5.000,00 per il settore merceologico alimentare, da attivarsi solo in riferimento alle medie strutture di vendita, e mq. 68.500,00 per il settore merceologico non alimentare), articolato in singola grande struttura di vendita non alimentare (grande magazzino) ed in plurime medie strutture di vendita organizzate per blocchi;

#### **PREMESSO, ULTERIORMENTE, CHE**

- nelle more dell'espletamento delle attività di definitiva approvazione del vigente Programma Integrato di Intervento, si è, peraltro, appalesata l'opportunità di allocare, a valere su quota parte delle aree ricomprese nel perimetro di PII (e, segnatamente, su una porzione delle aree costituenti il nuovo "Parco Urbano", in estensione pari a circa mq. 205.000,00, oggetto di intervenuta cessione gratuita, in data 8.1.2013, da parte della società Sesto Immobiliare - oggi Milanosesto - al Comune di Sesto San Giovanni), una nuova eccellenza ospedaliera di primario rilievo scientifico di livello nazionale, costituita dalla "Città della Salute e della Ricerca";
- con DGR n. IX/3666 del 2.7.2012 (avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca"), è stato conseguentemente promosso (ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della LR 2/2003 e dell'art. 34 D.Lgs. 267/2000) specifico (ed autonomo rispetto all'Accordo di cui all'odierno Atto Integrativo) Accordo di Programma per la realizzazione, in Comune di Sesto San Giovanni, della "Città della Salute e della Ricerca", successivamente e definitivamente approvato - in variante in parte qua (ovverosia al Documento di Piano e Piano delle Regole) al PGT del Comune di Sesto San Giovanni - con DPGR n. 7819 del 21.8.2013 (in BURL, Serie Ordinaria, n. 35 del 26.8.2013);
- l'approvazione, nei termini di cui sopra, dell'Accordo di Programma per la realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" ha reso, peraltro, necessario avviare (in conformità ai criteri ed alle linee guida già definite in specifico Accordo ex art. 11 L. 241/90, stipulato in data 8.1.2013 tra società Sesto Immobiliare S.p.A., oggi Milanosesto S.p.A., e Comune di Sesto San Giovanni) il procedimento preordinato alla definizione di variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario": ciò, al fine di rimodularne i contenuti e gli impegni in correlazione all'intervenuta localizzazione della suddetta eccellenza scientifica e sanitaria, nonché per garantire l'attuazione di opere necessarie ad assicurare la corretta funzionalità della nuova struttura ospedaliera, contestualmente promuovendo, al contempo, una conseguente e complessiva ottimizzazione delle strategie di riqualificazione urbana sottese al PII medesimo;
- in particolare, la variante al vigente PII è stata adottata dal Comune di Sesto San Giovanni con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30.3.2015;

- successivamente all'intervenuta adozione della suddetta variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", la società Milanosesto S.p.A. - in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 18, LR 6/2010 e s.m.i., e previo positivo espletamento di procedura di VIA volontaria, conclusasi con Decreto Regionale n. 9695 del 20.10.2014 - ha dato altresì corso al deposito, presso gli Enti competenti (Comune di Sesto San Giovanni, Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia), in data 13.5.2015, di istanza di rilascio di autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (tipologia distributiva del centro commerciale multifunzionale), preordinata - inalterate la complessiva superficie di vendita e l'articolazione merceologica già assentite con autorizzazione commerciale unitaria n. 5193 in data 6.3.2012 (in BURL - Serie Avvisi e Concorsi - n. 11 del 14.3.2012), e successivo provvedimento di proroga del correlato termine di attivazione prot. n. 23459 del 26.3.2014 - alla modificazione della localizzazione dell'insediamento commerciale (di prevista ubicazione sempre all'interno dell'ambito di PII, a valere in parte sull'edificio T5 ed in parte sulle aree direttamente contermini, costituite dalle UCP 7B, 7C e 9D, al fine di evitare - così come definito in sede di approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" - interferenze con la nuova eccellenza scientifica ed ospedaliera) e della correlata tipologia distributiva (da insediamento commerciale costituito da singola grande struttura di vendita e da plurime medie strutture articolate in blocchi, a "centro commerciale multifunzionale", secondo la definizione di cui al paragrafo 2, lettera f, della DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i.);
- il deposito della suddetta istanza di rilascio di autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria è stato, peraltro, preceduto dalla richiesta - formulata dalla società Milanosesto S.p.A., con nota in data 11.5.2015 - di convocazione del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma di cui al presente Atto Integrativo, al fine di aggiornarne i contenuti agli atti ed ai provvedimenti medio tempore intervenuti, in particolare alle disposizioni di cui alla DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i., nonché in attuazione del disposto di cui al paragrafo 5.8 della citata deliberazione regionale, che prescrive l'obbligatorio ricorso a detto modulo concertativo per insediamenti commerciali di grande struttura di vendita aventi - come nel caso di che trattasi - dimensionamento superiore a mq. 10.000 di superficie netta di vendita;
- la Conferenza dei Servizi ex art. 9 D.Lgs. 114/98 per la valutazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione commerciale di grande struttura di vendita si è riunita nelle sedute del 30.6.2015, del 22.7.2015 e del 21.10.2015, attestando, rispettivamente, l'ammissibilità, la compatibilità e la sostenibilità dell'istanza commerciale;

#### **DATO ATTO CHE**

- la variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" - fermi restando gli obiettivi generali contemplati dal PII vigente - è, in primo luogo, finalizzata a coerenza il disegno urbanistico all'intervenuta localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", prevedendo, altresì, a proprio carico la realizzazione di una serie organica ed integrata di interventi (contemplati nell'Accordo di Programma per la realizzazione di detta eccellenza ospedaliera) finalizzati ad assicurare la corretta funzionalità alla nuova eccellenza scientifica, il tutto come meglio definito nell'Accordo ex art. 11 L. 241/90, stipulato in data 8 gennaio 2013;
- ulteriormente, la variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" comporta - ferme restando le complessive capacità edificatorie e funzionali assegnate dal PGT agli Ambiti ATs1 e ATs2 e ribadite dalla suddetta variante (anche con riferimento alle aree di intervenuta acquisizione da parte di Milanosesto S.p.A., ed al netto dell'impegno dalla medesima assunto - con la stipula di specifico Accordo ex art. 11 L. 241/90 - alla volontaria riduzione della capacità edificatoria già dedotta in PII) - l'innovazione del quadro urbanistico sotteso al PII vigente, per quanto concerne:
  - la localizzazione della nuova infrastruttura pubblica (ovverosia della "Città della Salute e della Ricerca"), e la conseguente modifica degli obiettivi di "servizio pubblico" attribuiti dal Comune ad una quota parte (circa mq. 205.000, di cui, peraltro, solo mq. 70.000 effettivamente occupati da strutture edificate) delle aree del "Parco Urbano", già cedute al Comune di Sesto San Giovanni da

- Sesto Immobiliare S.p.A. (oggi, Milanosesto), e che, a sua volta, il Comune si è impegnato a cedere a Regione Lombardia ad intervenuta certificazione di bonifica delle stesse;
- la conseguente necessità di coerenza le destinazioni funzionali delle aree più prossime alla "Città della Salute e della Ricerca" con le esigenze indotte da quest'ultima, ivi compreso l'assolvimento delle dotazioni di servizio, necessarie per l'accreditamento della struttura ospedaliera;
  - la conseguente necessità di procedere allo *"spostamento ed alla rilocalizzazione di poli generatori/attrattori di traffico come l'insediamento commerciale previsto (ed assentito con il rilascio di corrispondente autorizzazione commerciale) dal PII approvato"* (cfr. *parere motivato conclusivo della VAS*), a tal fine procedendo a localizzare tali funzioni *"garantendo la migliore accessibilità dalla viabilità primaria, assicurando la non interferenza con la Città della Salute e della ricerca e riutilizzando e adattando preferibilmente edifici già esistenti, minimizzando così l'uso del suolo destinato a nuove edificazioni"*, a tal fine verificando *"la sostenibilità e compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'edificio denominato T5"* (cfr. Documento di Piano, come variato, p.316), ed avvalendosi di tutti i possibili formati tipologici previsti dalla vigente disciplina commerciale (allo stato rappresentata dal paragrafo 2, lettera f, della DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i.);
  - la revisione della struttura planivolumetrica del PII, e delle previsioni di progetto inerenti il sistema del verde, al fine di *"garantire il collegamento tra la città esistente, il Parco Urbano e il PLIS attraverso un sistema di connessioni ciclopedonali che possono rappresentare un tassello nella costituzione di una nuova centralità della rete ambientale milanese, tra il sistema del Fiume Lambro e il Parco Nord Milano"* (cfr. Documento di Piano, testo variato, p. 274), al contempo cercando di *"accoppiare tra loro le aree, affinché il parco possa effettivamente compensare la trasformazione"*, nonché di operare *"Uno sforzo qualitativo che veda l'inserimento di parti di vegetazione arborea e arbustiva in macchie ben strutturate, connesse, con specie idonee (che) può compensare la minor estensione quantitativa delle aree a verde"*;
  - la rimodulazione delle Fasi organizzative inerenti la realizzazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e generale, previste dal PII, in termini coerenti con le esigenze della "Città della Salute e della Ricerca";
- nel contesto dell'intervenuta localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", il presente Atto Integrativo, nell'aggiornare - in via dinamica - le previsioni contenute nell'Accordo di Programma "finalizzato alla riqualificazione territoriale ed ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck site nel Comune di Sesto San Giovanni", conferma la propria preordinazione a costituire - tra gli Enti sottoscrittori ed il Soggetto privato aderente - una "cabina di regia" unitaria, idonea ad individuare settori di azione condivisa, e concordare eventuali iniziative ed azioni aggiuntive a quelle già contemplate nel PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" e successiva variante, a titolo di progressivo arricchimento dei relativi contenuti e risultati, anche al fine di dotare il complessivo programma di rigenerazione del compendio de quo di ulteriori elementi e previsioni di "eccellenze";
- sotto altro e concorrente verso, il presente Atto Integrativo reca le iniziative che gli Enti sottoscrittori si impegnano ad assumere al fine di incentivare e promuovere gli effetti di area vasta correlati alla localizzazione di detta polarità scientifica di rilievo non solo nazionale, e ciò con particolare (ma non esclusivo) riferimento all'incentivazione nella localizzazione di ulteriori eccellenze - pubbliche e/o private - anche nel campo della ricerca, dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo, della ricerca medica e scientifica, da attuarsi anche mediante ricorso alle politiche ed alle azioni in materia di competitività e di occupazione previste dalla LR 19.2.2014, n. 11, nonché anche attraverso l'istituzione di appositi "Tavoli Tematici" con i diversi stakeholders;
- ulteriormente, il presente Atto Integrativo costituisce strumento di attuazione dell'obbligo procedurale disposto dal paragrafo 5.8 della DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i., e dà conto delle azioni e delle misure di sostenibilità previste dalla variante di PII, nonché di quelle previste (in applicazione degli innovativi criteri di valutazione contenuti nel suddetto atto regionale di regolamentazione del settore commerciale) a corredo dell'istanza per la nuova localizzazione (a valere sull'edificio storico documentale T5, e sulle aree ad esso contermini costituite dalle UCP 7B, 7C e 9D, ubicate in ambito non

interferente con quello di localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca") dell'insediamento di grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (dal confermato dimensionamento di mq. 73.500 di superficie netta di vendita, di cui mq. 5.000 da destinarsi al settore merceologico alimentare, e mq. 68.500 da destinarsi al settore merceologico non alimentare) di prevista attivazione nella tipologia distributiva del Centro Commerciale Multifunzionale;

#### **DATO ATTO, ALTRESI', CHE**

- le aree che costituiscono il vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" e successiva variante, in quanto contaminate, sono a loro volta ricomprese in più ampio Sito di Interesse Nazionale (SIN "Sesto San Giovanni"), istituito con DM 31.8.2001 (in G.U. 26.10.2001);
- per quel che concerne, in particolare, la bonifica delle acque sotterranee, in data 10.12.2012, prot. gen. n. 92876, il Comune di Sesto San Giovanni ha presentato il "Progetto esecutivo 1° e 2° lotto - Barriera idraulica in zona nord" in adempimento alle richieste del MATTM ed alle previsioni dell'Accordo di Programma sottoscritto da Comune, Regione e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 8.6.2007;
- in data 14.11.2013, prot. gen. Regione T1.2013.0044706, Regione Lombardia - con nota cofirmata anche da Provincia di Milano e Comune di Sesto San Giovanni - alla luce del quadro di contaminazione diffuso e delle modifiche apportate all'art. 243 del D.Lgs. 152/2006, ha espresso parere negativo sulla realizzazione della barriera idraulica prevista dal progetto esecutivo di bonifica della falda sopra citato;
- con Decreto n. 2016 del 17.3.2015, Regione Lombardia ha istituito il tavolo tecnico di coordinamento regionale per la gestione dell'inquinamento diffuso sulle acque sotterranee nell'area vasta, comprendente anche il Comune di Sesto San Giovanni;

#### **DATO ATTO ULTERIORMENTE CHE**

- in virtù dello specifico obbligo assunto in seno alla convenzione urbanistica annessa al PII vigente (e parimenti confermata nella variante approvata nei termini di cui sopra), alla società Milanosesto S.p.A. - che si dichiara soggetto non responsabile della contaminazione - compete l'onere reale di procedere alla preventiva bonifica dei relativi sedimi, in assenza della quale non può essere dato corso all'attuazione delle capacità edificatorie e funzionali assegnate al compendio dallo strumento urbanistico;
- in attuazione dell'obbligo assunto, la società Milanosesto S.p.A. (dopo aver dato corso al deposito, in data 5.8.2011, presso il competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Progetto Definitivo di bonifica dei suoli) al fine di garantire la localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", con correlata necessità di assicurare - quale condizione essenziale - certezza in merito all'idoneità richiesta dagli Enti del sito all'allocazione di detta polarità ospedaliera in rapporto alla conformità dei suoli alle vigenti normative ambientali, ha provveduto a coerenza il Progetto Definitivo di bonifica dei suoli, sottoponendo alla valutazione del competente Ministero (in data 28.9.2012), apposito Addendum n. 2, recante, ai fini dell'insediamento di detta struttura, l'adeguamento degli obiettivi di bonifica a quelli previsti per le aree a destinazione d'uso verde/residenziale (D.M. 471/99, Allegato 1, Tabella 1, Colonna A);
- il Progetto Definitivo di bonifica dei suoli è stato approvato, con prescrizioni, con Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria in data 19.11.2012 (e relativo Decreto Direttoriale prot. 3697/TRI/Di/B del 4.12.2012) e con successivo Verbale di Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 9.7.2013 (e relativo Decreto Direttoriale prot. n. 0044567/TRI del 29.7.2013);
- al fine di garantire l'immediata eseguibilità delle attività di bonifica dei suoli per quanto concerne l'ambito della "Città della Salute e della Ricerca", e relative aree di cantiere, Milanosesto S.p.A., con nota del 24.4.2013, ha comunicato agli Enti competenti la propria formale accettazione delle prescrizioni e condizioni (punto 2, lettera G) contenute nel Verbale di Conferenza dei Servizi decisoria del 19.11.2012 inerenti la bonifica dei suoli interessati dalla localizzazione di parte della "Città della Salute e della Ricerca", procedendo, altresì, in data 5.7.2013, a trasmettere agli Enti interessati, proposta delle opere a

presidio per la tutela delle acque di falda durante le attività di bonifica dei suoli, nonché a depositare (in data 15.7.2013, e successivi aggiornamenti in data 1.8.2013, 17.3.2014, 21.3.2014 e 9.7.2014) proposta di "protocollo operativo", contenente la definizione delle modalità di verifica dei materiali di riporto (approvata con Verbale di Conferenza dei Servizi decisoria del 31.7.2014, e successivo Decreto Direttoriale prot. n. 0021317/TRI del 4.8.2014);

- parallelamente, la medesima società ha formulato istanza al competente Ministero per l'emissione, con procedura d'urgenza, del Decreto di autorizzazione all'inizio delle attività di bonifica relativamente alle aree interessate da parte della "Città della Salute e della Ricerca" ed alle correlate aree di cantiere (individuate come Lotti funzionali 1B, 2B, 1C, 2A parte e 2F parte), emesso in data 13.12.2013, prot. n. 363, segnalandosi, a tal riguardo, che in data 2.2.2015, è stato dato avvio all'effettuazione dei primi scavi superficiali di bonifica, nonché all'attivazione, in pari data, della barriera idraulica a presidio della falda;
- quanto ai restanti sedimi che concorrono a comporre il PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" e successiva variante, Milanosesto in particolare ha depositato, in data 23.12.2013, proposta di variante di miglioramento qualitativo del Progetto Definitivo di bonifica dei suoli con riferimento al Lotto funzionale 1A (contermine all'ambito di localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", destinato all'allocatione di una serie di servizi anche a supporto della struttura ospedaliera), segnalandosi che, in data 23.4.2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emesso Decreto n. 77, abilitativo alla realizzazione degli interventi di bonifica relativi al suddetto lotto;
- ulteriormente, la medesima società ha dato corso al deposito di proposta di aggiornamento delle analisi ambientali relativamente all'area ex RFI, nonché - e con specifico riferimento alla Ex Cava Melzi - proposta di integrazione della caratterizzazione, in merito alla quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso il proprio parere favorevole - con prescrizioni - con nota prot. n. 7988 del 5.6.2015, segnalandosi, con riferimento alle restanti aree, che risulta essere allo stato in corso l'espletamento della campagna di analisi degli eluati mediante test di cessione, onde poter dar corso, sulla base delle relative risultanze, all'aggiornamento del Progetto Definitivo di bonifica;
- in relazione alla bonifica dei suoli, il presente Atto Integrativo persegue, tra l'altro, la finalità di assicurare - per quanto di competenza e di spettanza degli Enti sottoscrittori - la semplificazione e l'univocità delle relative procedure approvative e realizzative, prevenendo, ovvero coordinando la gestione delle eventuali criticità e/o degli imprevisti che potrebbero insorgere, ovvero assumendo - con ogni possibile tempestività ed efficacia - gli atti e/o i provvedimenti di rispettiva competenza in base alle disposizioni contenute nella vigente legislazione di settore;
- parimenti, il presente Atto Integrativo costituisce sede privilegiata per definire - di concerto con tutti gli Enti ed i Soggetti interessati o a vario titolo competenti - il progetto di bonifica della Ex Cava Melzi;

#### **RILEVATO CHE**

- il presente Atto Integrativo, al pari dell'Accordo originario, persegue la finalità di ribadire - come metodo di lavoro - il principio della consultazione continua, al fine di corredare l'esecuzione degli interventi contenuti nella variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" di una "cabina di regia" unitaria, idonea all'occorrenza ad individuare ulteriori settori di azione condivisa, e concordare misure ed azioni aggiuntive, a titolo di progressivo arricchimento dei suoi contenuti e risultati, anche al fine di dotare l'intervento di rigenerazione del vasto compendio territoriale costituito dalle Aree "Ex Falck e Scalo Ferroviario" di ulteriori elementi e previsioni di "eccellenze";
- in tal senso, ed in conformità a quanto previsto dagli art. 10 e 11 dell'Accordo di Programma originario, viene confermata nel Collegio di Vigilanza la sede deputata a tale attività di costante consultazione, nonché l'organo titolato ad assumere, ricorrendone l'esigenza e l'opportunità, l'iniziativa di promuovere modifiche all'Accordo stesso, finalizzate al recepimento delle ulteriori potenzialità di azione sinergica che emergano nelle fasi successive di attuazione degli interventi di riqualificazione in oggetto;



**RILEVATO, CONCLUSIVAMENTE, CHE**

- la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma, riunitasi in data 11.6.2015, 10.7.2015, 19.10.2015, 22.10.2015 ed in data 9.12.2015, ha predisposto e condiviso l'ipotesi di Atto Integrativo, approvata dal Collegio di Vigilanza;
- l'approvazione dell'ipotesi di Atto Integrativo ha avuto luogo da parte di:
  - o la Giunta Regionale con deliberazione n. X/4519 del 10 dicembre 2015;
  - o la Giunta Comunale con deliberazione n. 358 del 9 dicembre 2015,
- conseguentemente, l'Amministrazione comunale di Sesto San Giovanni procede al rilascio dell'autorizzazione commerciale, avente ad oggetto l'attivazione, a valere sulle 7B, 7C e 9D di centro commerciale multifunzionale dal dimensionamento complessivo di mq. 73.500,00 (settantatremilacinquecento virgola zero zero) di superficie netta di vendita (di cui: mq. 5.000,00 - cinquemila - per il settore merceologico alimentare, e mq. 68.500,00 - sessantottomilacinquecento virgola zero zero - per il settore merceologico non alimentare);
- il presente "Atto Integrativo" non necessita di ratifica da parte del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni, non producendo effetti di variante urbanistica;

**RICHIAMATI**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- La LR 14 marzo 2003, n. 2 e, in particolare, l'art. 6, che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;
- Il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura (approvato con DCR n. 9.7.2013 - n. X/78, pubblicata sul BURL, Serie Ordinaria, n. 30 del 23.7.2013).

**TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO**

tra le parti interessate all'Atto integrativo dell'Accordo di Programma, come sopra individuate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1 – PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione territoriale e ambientale delle aree dismesse dagli ex stabilimenti Falck, site nel Comune di Sesto San Giovanni. Le parti danno atto che il richiamo sintetico ad atti già assunti non vale come interpretazione degli stessi.
2. Per finalità sistematiche, le previsioni del presente Atto Integrativo sostituiscono - con valenza novativa - le pattuizioni contenute nell'originario Accordo di Programma (approvato con DGR n. 3278 del 18.4.2012, e stipulato in data 2.5.2012).

**Articolo 2 - AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

1. L'ambito territoriale di cui al presente Atto comprende le aree oggetto del vigente PII "Ex Falck e Scalo Ferroviario" e successiva variante (adottata dalla Giunta Comunale di Sesto San Giovanni con deliberazione n. 74 del 30.3.2015), di cui alle superiori premesse, con riferimento, in particolare, alle azioni ed alle misure in materia di valorizzazione ambientale, di tutela dei beni storici-documentali, di housing sociale, di incentivazione nella allocazione di insediamenti, sinergici con la "Città della Salute e della Ricerca", ovvero di formazione e di ricerca scientifica e di produzione nel settore biomedicale, di promozione nella localizzazione di strutture ed impianti (anche sportivi e ludico-ricreativi) per funzioni di rilevanza sovracomunale e di eccellenza. A tal fine, il presente Atto Integrativo persegue le finalità di



assicurare l'ottimale coordinamento delle procedure e delle competenze delle Amministrazioni interessate, in vista della migliore, più sollecita, coordinata ed efficiente attuazione degli interventi contemplati dal vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" e successiva variante.

2. Non rientra nell'ambito territoriale di applicazione del presente Atto Integrativo la porzione del compendio immobiliare "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" destinata alla localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" (già oggetto di intervenuta cessione gratuita da parte della società Sesto Immobiliare S.p.A., oggi Milanosesto S.p.A., al Comune di Sesto San Giovanni in data 8.1.2013), essendo la medesima regolamentata dallo specifico Accordo di Programma di interesse regionale, definitivamente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7819 del 21.8.2013 (in BURL, Serie Ordinaria n. 35 del 26.8.2013), salvo quanto riconducibile a tale area, in particolare in termini di coerenza delle azioni previste nei due Accordi di Programma (AdP "Aree Ex Falck", ed AdP "Città della Salute e della Ricerca"), posto che la variante al PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" trova ragion d'essere nell'intervenuta localizzazione della suddetta eccellenza scientifica e sanitaria, come da Accordo ex art. 11 L. 241/90, stipulato tra Comune di Sesto San Giovanni e società Sesto Immobiliare S.p.A. (oggi Milanosesto S.p.A.) in data 8.1.2013.

### **Articolo 3 - FINALITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, COSI' COME VARIATO PER EFFETTO DEL PRESENTE "ATTO INTEGRATIVO"**

1. In coerenza con quanto previsto alle superiori premesse, il presente Atto Integrativo è complessivamente rivolto, in primo luogo, ad assicurare l'ottimale, sollecita, coordinata ed efficiente attuazione delle previsioni di valenza territoriale contenute nella variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario".
2. Ulteriormente, il presente Atto Integrativo persegue l'obiettivo di assicurare - in correlazione alle previsioni contenute nel succitato strumento di pianificazione attuativa (Variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario") - l'armonica e coordinata attuazione degli interventi finalizzati all'organica riqualificazione ambientale e territoriale del compendio industriale dismesso ed in abbandono costituito dalle c.d. "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", nel perseguimento degli obiettivi di rigenerazione e di trasformazione urbanistica ed edilizia, di rifunzionalizzazione per destinazioni a carattere urbano, anche di scala sovralocale, e per servizi - pubblici, di interesse pubblico e generale.
3. In considerazione del fatto che la variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" contempla la realizzazione - a valere su aree di proprietà del soggetto privato attuatore, esterne, per effetto di intervenuta cessione gratuita, all'ambito di localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" (così come individuato per effetto dello specifico Accordo di Programma definitivamente approvato con DPGR n. 7819 del 21.8.2013) - anche di opere e misure preordinate ad assicurare l'ottimale integrazione e la proficua sinergia tra gli interventi dedotti nel succitato strumento di programmazione negoziata e la prevista realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", il presente Atto Integrativo è finalizzato ad individuare tutte le azioni necessarie ad assicurare l'armonico ed equilibrato coordinamento degli interventi rispettivamente previsti, riconoscendo nella "Città della Salute e della Ricerca" una polarità di eccellenza a valenza territoriale.
4. Sotto altro e concorrente verso, il presente "Atto Integrativo" reca le iniziative che gli Enti sottoscrittori valuteranno di assumere al fine di incentivare e di promuovere gli effetti di area vasta correlati alla localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca", e ciò con particolare (ma non esclusivo) riferimento all'incentivazione nella localizzazione di ulteriori eccellenze - pubbliche e/o private - nel campo della ricerca, dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo, della ricerca medica e scientifica, da attuarsi anche mediante ricorso alle politiche ed alle azioni in materia di competitività e di occupazione previste dalla LR 19.2.2014, n. 11, nonché anche mediante l'istituzione di appositi "Tavoli Tematici" con i diversi stakeholders.
5. Il presente Atto dà conto degli impegni previsti dalla variante di PII e costituisce, altresì, strumento di attuazione dell'obbligo procedurale disposto dal paragrafo 5.8 della DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i., e dà conto delle azioni e delle misure di sostenibilità previste in seno allo specifico Protocollo di

Intesa (versato in atti della procedura di Conferenza dei Servizi ex art. 9 D.Lgs. 114/98, predisposto in applicazione degli innovativi criteri di valutazione contenuti nel suddetto atto regionale di regolamentazione del settore commerciale), posto a corredo dell'istanza per la nuova localizzazione (a valere sull'edificio storico documentale T5 e sulle aree ad esso contermini costituite dalle UCP 7B, 7C e 9D, ubicate in ambito non interferente con quello di localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca") dell'autorizzazione commerciale per grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (dal confermato dimensionamento di mq. 73.500 di superficie netta di vendita, di cui mq. 5.000 da destinarsi al settore merceologico alimentare, e mq. 68.500 da destinarsi al settore merceologico non alimentare) di prevista attivazione nella tipologia distributiva del Centro Commerciale Multifunzionale.

6. In via aggiuntiva a quanto sopra, ed al fine di assicurare la celere e sollecita approvazione ed attuazione della bonifica dei suoli ricompresi nel perimetro della variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", il presente Atto - nel riconoscere alle attività di bonifica, peraltro attuate, con fondi propri, da soggetto che si dichiara non responsabile della contaminazione, obiettivo primario di interesse generale - individua e promuove tutte le azioni necessarie di competenza degli Enti sottoscrittori, volte ad assicurare la semplificazione e l'univocità delle relative procedure, in funzione dell'effettiva e sollecita approvazione e realizzazione degli interventi.

Analogamente, il presente Atto costituisce sede privilegiata per definire - di concerto con tutti gli Enti ed i Soggetti interessati o a vario titolo competenti - le finalità di bonifica della Ex Cava Melzi, nei termini indicati al successivo art. 4, comma 5.

7. Alle finalità di cui ai commi che precedono, Regione e Comune di Sesto San Giovanni, nei termini di cui al successivo art. 4, sanciscono tra di essi il principio del coordinamento delle procedure, delle azioni e delle competenze, da estendersi, altresì, ai soggetti pubblici le cui attribuzioni sono coinvolte nella definizione della progettazione di dettaglio e nell'esecuzione degli interventi contemplati dalla variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", o che comunque sono concernenti le aree in esso comprese.

Il coordinamento sarà da attivarsi, segnatamente, in materia ambientale (per quanto concerne le attività di bonifica dei suoli e le opere a presidio per la tutela delle acque di falda durante le attività di bonifica dei suoli, nonché agli effetti dell'attuazione delle prescrizioni del Decreto VIA n. 9695 del 20.10.2014), fatte salve le competenze affidate, ex art. 252, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i Siti di Interesse Nazionale ed altresì in relazione alla progettazione delle infrastrutture viabilistiche, con particolare riferimento agli interventi inerenti opere infrastrutturali di preminente rilevanza territoriale (nuova Stazione ferroviaria, nuovo svincolo della Tangenziale Nord), al fine di assicurarne la celere ed organica approvazione, a tal riguardo potendo procedere alla convocazione ed alla consultazione degli Enti e dei Soggetti a vario titolo coinvolti nei relativi iter approvativi.

8. Il presente Atto Integrativo, persegue, altresì, l'obiettivo di individuare gli ulteriori temi - a carattere territoriale, socio - economico, ricreativo/sportivo/culturale, ambientale, socio-assistenziale - aventi potenziale interesse sovralocale, che risultino suscettibili di conseguire, in connessione alla variante al vigente PII, la massima e più efficace implementazione, definendo le conseguenti e condivise azioni di promozione e di sviluppo.
9. A tali finalità, il presente Atto Integrativo si propone di costituire strumento idoneo a delineare indirizzi di *governance* condivisa e di promozione al più elevato livello, assumendo, con esso, concordemente, le parti contraenti il metodo della consultazione permanente che, proseguendo lungo le fasi di esecuzione delle previsioni contemplate nella variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", possa eventualmente individuare, quale "cabina di regia" unitaria, ulteriori settori di azione concertata, e condividere misure ed azioni aggiuntive, a titolo di progressivo arricchimento dei suoi contenuti e risultati, anche al fine di dotare l'intervento di rigenerazione del vasto compendio territoriale costituito dalle Aree "Ex Falck e Scalo Ferroviario" di ulteriori elementi e previsioni di "eccellenze".
10. Alle finalità di cui sopra, il presente Atto concerne i seguenti profili, partitamente assunti in considerazione nei successivi articoli (artt. 5 - 8):

- a) il tema della mobilità e dei trasporti, in vista del potenziamento del sistema esistente, a tal fine individuando le seguenti azioni: aggiornamento delle analisi delle reti, esistenti e in previsione, del trasporto pubblico; identificazione delle possibili misure integrative, atte a favorire l'interconnessione tra le infrastrutture pubbliche per la mobilità; attivazione di specifici "Tavoli Tecnici" relativamente alle opere infrastrutturali di preminente rilevanza territoriale (nuova Stazione ferroviaria, nuovo svincolo della Tangenziale Nord), al fine di assicurarne la celere ed organica approvazione, a tal riguardo potendo procedere alla convocazione ed alla consultazione degli Enti e dei Soggetti a vario titolo coinvolti nei relativi iter approvativi;
- b) il tema dell'*housing* sociale, in vista della promozione e del sostegno degli interventi di edilizia residenziale pubblica, assumendo l'operazione di riqualificazione d'area vasta oggetto della variante al vigente PII occasione di attuazione di politiche diversificate di *housing* sociale, nell'ambito degli obiettivi enunciati nel "Patto per la Casa", sottoscritto in data 2 febbraio 2012;
- c) il tema della promozione allo sviluppo, declinato, in particolare, quale incentivazione della competitività e dell'occupazione, da attuarsi anche mediante interventi finalizzati a favorire l'allocatione di attività ad alto contenuto di innovazione scientifica e tecnologica, anche connessi e sinergici alla "Città della Salute e della Ricerca": in merito, si dà atto che la variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" individua, già allo stato, aree (ricadenti nel regime della proprietà fondiaria privata) destinate all'allocatione di funzioni per attività economiche, prevedendo, altresì, la cessione e/o l'asservimento al Comune di Sesto San Giovanni di aree destinate alla realizzazione di urbanizzazioni e di servizi pubblici o di interesse generale, idonee anche all'attrazione di attività economiche ad alto contenuto innovativo. Il Comune potrà avvalersi della disponibilità di tali aree e strutture quale occasione per la costituzione di dotazioni, reti e servizi finalizzati ad attività ad alto contenuto innovativo, a tale finalità promuovendo, di concerto e con il supporto attivo di Regione Lombardia, anche nell'ambito delle azioni previste dalla LR 11/2014, misure atte a favorire l'impianto di nuove attività economiche e di servizio, anche nei settori complementari a quello della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica;
- d) il tema della valorizzazione culturale degli immobili di valenza storico - documentale individuati dal vigente PGT, tramite concorde promozione del dossier UNESCO, per il riconoscimento, all'area, della qualifica di sito industriale - patrimonio mondiale dell'umanità, nonché ricercando la selezione di compatibili funzioni di eccellenza da insediare negli immobili di valenza storico - documentale;
- e) il tema della promozione, mediante sedi e forme di collaborazione permanente, dell'allocatione, in sito, di funzioni di eccellenza di portata sovracomunale e regionale, con particolare riferimento a strutture universitarie e di servizio all'università, strutture di accoglienza e ricettività dei malati e dei relativi parenti, servizi alla persona, ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché funzioni ed attività culturali, di intrattenimento, sportive e ludico-ricreative, idonee a completare il complessivo livello di offerta, a favore di una fruizione di area vasta;
- f) il tema della semplificazione e del coordinamento delle procedure approvative e realizzative degli interventi di bonifica dei suoli, assumendo ogni iniziativa - nell'ambito delle attuali competenze assegnate agli Enti sottoscrittori - utile a risolvere le criticità che dovessero insorgere nei rispettivi processi;
- g) il tema del controllo sullo stato di attuazione delle azioni di sostenibilità - ex novo previste (in applicazione dell'intervenuta normativa regionale di disciplina del settore commerciale, di cui alla DCR n. X/187 del 12.11.2013 ed alla DGR n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i.) - declinate in seno allo specifico Protocollo di Intesa versato in atti della Conferenza dei Servizi ex D.Lgs. 114/98 - e poste a corredo dell'attivazione dell'insediamento commerciale di grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (per la tipologia distributiva del Centro Commerciale Multifunzionale), assicurando la corretta ripartizione delle risorse inerenti la sostenibilità socio -

economica tra il Comune di Sesto San Giovanni e gli altri Comuni aderenti, anche per il tramite dell'Osservatorio del Commercio.

#### **Articolo 4 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE**

1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 3, Regione e Comune assumono, tra di esse, il principio del coordinamento e della consultazione permanente, nel cui contesto Regione Lombardia svolge, attraverso la struttura della DG Presidenza, il ruolo di coordinamento principale delle procedure di attuazione, che coinvolgano diverse direzioni regionali e altre amministrazioni e organismi pubblici. Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a comunicare, nelle forme e nei modi che saranno concordati con la struttura della Presidenza della Regione, ogni informazione utile allo svolgimento delle attività di coordinamento.

MilanoSesto S.p.A. si impegna, a sua volta, a prestare la più ampia collaborazione per supportare le necessità di approfondimento occorrenti ai fini dell'efficace svolgimento dei procedimenti amministrativi.

2. In vista delle esposte finalità, si concorda, in particolare, che il Collegio di Vigilanza istituito dall'Accordo di Programma, in sede di convocazione periodica ordinaria, ovvero su specifica richiesta di attivazione, esamini le procedure necessarie per la progettazione ed esecuzione di interventi pubblici e di interesse pubblico e generale, previsti dalla variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", ovvero a quest'ultimo connessi, qualora non di competenza esclusivamente comunale, al fine di identificare, preventivamente, i soggetti e le competenze in esse coinvolte.
3. Conseguentemente a tali verifiche, le parti organizzeranno sessioni istruttorie, anche preventive, articolate per temi, cui la Regione assicura la partecipazione delle Direzioni interessate, ed altresì dei soggetti facenti parte del Sistema regionale di cui alla Legge Regionale n. 30 del 27 dicembre 2006.
4. Le predette sessioni istruttorie sono finalizzate all'analisi delle questioni implicate dalle procedure di volta in volta in oggetto, all'individuazione di eventuali criticità, alla definizione di metodologie condivise di elaborazione e di valutazione dei progetti, all'individuazione di misure di accelerazione degli iter, e, in genere, alla risoluzione su base concordata di ogni profilo che possa inficiare la corretta, regolare, sollecita e coordinata attuazione degli interventi.
5. Con riferimento, specificamente, al tema ambientale, per quanto concerne le attività di bonifica, le parti prevedono:
  - o di procedere a consultazione, tra di esse, preventivamente allo svolgimento, presso il competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle sedute della Conferenza dei Servizi concernenti l'approvazione del progetto di bonifica;
  - o di istituire, successivamente all'approvazione del progetto di bonifica, anche per lotti funzionali, un tavolo di consultazione permanente a riunione periodica, comprensivo di tutti gli Enti e soggetti interessati, che sovrintenda all'attuazione degli interventi di bonifica, garantendo tempestività di controllo e uniformità dei criteri di azione;
  - o di prevedere specifiche consultazioni/incontri finalizzati alla definizione delle modalità di bonifica dell'Ex Cava Melzi.

Regione Lombardia, in particolare, si impegna a perseguire la formazione, da parte delle Amministrazioni regionali e infra regionali interessate, di omogenei orientamenti in materia di messa in sicurezza/bonifica dei suoli e delle acque di falda, nonché in tema di scarichi delle acque su suolo e in corpi d'acqua superficiali.

6. Ugualmente con riferimento al tema ambientale, per quanto concerne l'attività dell'Osservatorio Ambientale previsto dal par. 5.4 del Decreto VIA n. 1279 del 21.2.2012, confermato nella sua istituzione dal Decreto VIA n. 9695 del 20.10.2014 (quest'ultimo avente ad oggetto la valutazione ambientale della variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario"), dato atto che il Comune

di Sesto San Giovanni ne è componente costitutivo di diritto, si prevede l'organizzazione di riunioni periodiche.

L'eventuale valutazione, da parte dell'Osservatorio, di progetti - qualora necessario in relazione alle prescrizioni del Decreto VIA - sarà effettuata successivamente all'istruttoria degli stessi da parte del Comune, fatto salvo che quest'ultimo non richieda all'Osservatorio in via preventiva indicazioni o suggerimenti.

7. Per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali di valenza sovracomunale (nuova Stazione Ferroviaria, nuovo Svincolo sulla Tangenziale Nord), si concorda sulla possibilità di organizzare specifici "Tavoli Tecnici", da estendersi all'occorrenza agli altri soggetti competenti (Città Metropolitana di Milano, ANAS e società concessionarie di tratte autostradali, di reti e di sistemi interferenti), finalizzati ad orientare l'attività di progettazione prevista ad onere di Milanosesto S.p.A., nonché, in seguito, alla valutazione coordinata degli stati di avanzamento della progettazione.

#### **Articolo 5 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI – POTENZIAMENTO DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI**

1. Gli Enti pubblici sottoscrittori del presente Atto Integrativo condividono la necessità di predisporre lo studio in merito al sistema della viabilità e dei trasporti, di cui all'art. 6.2 dell'Accordo di Programma per la realizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili, volto ad accertare la fattibilità, in vista dell'eventuale successiva pianificazione di massima, di interventi preordinati a favorire la mobilità ed a potenziare i trasporti rapidi di massa nell'area del nord Milano e tra questa e il comune capoluogo. Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a gestire le procedure per la realizzazione del suddetto elaborato.
2. I risultati di detto studio - le cui fasi di analisi vedranno coinvolti i territori di plurimi Enti - saranno posti a disposizione della Regione Lombardia.
3. Regione Lombardia si impegna a valutare i suddetti risultati e le conseguenti proposte di intervento, promuovendo l'attivazione di tavoli e sedi di confronto tra i soggetti interessati nell'area della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza.

#### **Articolo 6 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI "HOUSING" SOCIALE**

1. In relazione agli obiettivi di promozione e del sostegno degli interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui al precedente art. 3, comma 10, lett. b), il Comune di Sesto San Giovanni dà atto che la variante di PII vigente prevede la realizzazione di interventi di edilizia sociale per mq. 47.355 di superficie lorda.
2. Il Comune, inoltre, dà atto che la variante al vigente PII prevede, in via aggiuntiva, la disponibilità di realizzare ulteriori superfici, per mq. 12.645 di superficie lorda, da realizzarsi a cura del Comune su aree di cui la variante di PII prevede la cessione da parte dell'Attuatore.
3. In via ulteriormente aggiuntiva, il Comune potrà mettere a disposizione, in vista degli obiettivi di cui al presente articolo, il 50% dei ricavi provenienti dalla vendita delle capacità edificatorie che gli spettano, in base al PGT vigente, a valere sulle aree ricomprese nel perimetro della variante al vigente PII, e di cui quest'ultima non prevede la realizzazione.

La localizzazione delle SLP di cui al presente comma deve, comunque, essere concordata con Milanosesto, in coerenza alle previsioni contenute nella convenzione annessa alla variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario". Il Comune e l'Attuatore concorderanno, ove occorra, le opportune variazioni al cronoprogramma, al fine di consentire l'efficace sviluppo delle iniziative di *housing* sociale che saranno oggetto di intervento regionale diretto, ovvero attraverso fondi immobiliari.

4. Regione Lombardia si impegna a valutare, all'interno di strumenti programmatori in materia di E.R.P., la disponibilità di eventuali linee di sostegno agli interventi oggetto del presente articolo, nell'ambito degli

obiettivi enunciati nel "Patto per la Casa" sottoscritto in data 2 febbraio 2012, e ciò con prioritario riferimento all'attuazione delle superfici già localizzate dal PII e successiva variante.

#### **Articolo 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALL'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

1. In relazione alle finalità di cui al precedente art. 3, comma 10, lettera c), ed al fine di promuovere il ricorso a politiche di incentivazione nell'allocazione di nuove attività economiche nel campo della ricerca e dell'innovazione scientifica e tecnologica, gli Enti sottoscrittori si impegnano ad assumere - anche al fine di incentivare e promuovere gli effetti di area vasta correlati alla localizzazione della "Città della Salute e della Ricerca" - misure ed azioni finalizzate a promuovere la localizzazione di attività economiche - pubbliche e/o private - di eccellenza nel campo della ricerca, dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo, della ricerca medica e scientifica, da attuarsi anche mediante ricorso alle politiche ed agli strumenti in materia di competitività e di occupazione previste dalla LR 19.2.2014, n. 11. A tal fine gli Enti sottoscrittori del presente accordo si impegnano all'attivazione di appositi "Tavoli Tematici" con i diversi stakeholders e ad intraprendere tutte le azioni di promozione e di approfondimento necessarie ed opportune per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

#### **Articolo 8 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - TUTELA DEI BENI DI VALORE STORICO DOCUMENTALE**

1. In relazione agli obiettivi di valorizzazione culturale degli immobili di valenza storico - documentale, di cui al precedente art. 3, comma 10, lett. d), Regione Lombardia si impegna a promuovere, nelle competenti sedi nazionali ed internazionali, la candidatura presentata all'UNESCO dal Comune di Sesto San Giovanni, ai fini del riconoscimento del territorio sestese, e in particolare delle aree ex Falck, come patrimonio mondiale dell'umanità per l'importanza storica rivestita dal territorio nello sviluppo industriale italiano, oggi testimoniata da imponenti edifici industriali dismessi.
2. Il Comune si impegna ad assicurare l'attuazione delle misure di messa in sicurezza, conservazione ovvero recupero degli edifici di valore storico-documentale ricompresi nell'ambito di attuazione della variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario", anche utilizzando gli istituti delle premialità volumetriche previste dalla legislazione regionale.
3. Milanosesto conferma l'impegno previsto dal PII e, dopo la sua approvazione, dalla variante, alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, conservazione, recupero ovvero rifunzionalizzazione degli edifici di cui al punto precedente.
4. Le parti, nel quadro del criterio della consultazione permanente di cui ai precedenti artt. 3 e 4, si impegnano reciprocamente a ricercare la selezione di compatibili funzioni di eccellenza da insediare negli immobili di valenza storico - documentale oggetto di cessione al Comune di Sesto San Giovanni. Eventuali proposte, in merito, qualora aventi valenza sovracomunale, sono da sottoporre al Collegio di Vigilanza, il quale, occorrendo, e con l'assenso di tutti i sottoscrittori, può avviare le procedure di revisione integrativa del presente Atto, anche agli effetti di modifica della variante al vigente PII ovvero, altresì, del PGT, se necessitanti ai fini dell'attuazione dei condivisi obiettivi in questa sede sanciti.

#### **Articolo 9 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - PROMOZIONE DI STRUTTURE DI ECCELLENZA**

1. In relazione agli obiettivi di promozione dell'allocazione, in sito, di funzioni di eccellenza di portata sovracomunale e regionale, di cui al precedente art. 3, comma 10, lett. e) e di valutazione della relativa opportunità, le parti, nel quadro del criterio della consultazione permanente di cui ai precedenti artt. 3 e 4, si impegnano reciprocamente a ricercare l'individuazione e l'attivazione di tali funzioni, mediante sedi e forme di collaborazione.

A tali finalità, si opera particolare riferimento a funzioni quali: strutture universitarie e di servizio all'università; servizi alla persona; servizi di interesse pubblico e generale, anche di carattere sportivo e ricreativo; ricerca scientifica; sviluppo tecnologico; strutture sanitarie e socio-sanitarie, anche integrate.

2. Eventuali proposte, in merito, sono da sottoporre al Collegio di Vigilanza, il quale, occorrendo, e con l'assenso di tutti i sottoscrittori, può avviare le procedure di revisione integrativa del presente Atto, anche agli effetti di modificazione della variante al vigente PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" ovvero, altresì, del PGT, se necessitanti ai fini dell'attuazione dei condivisi obiettivi in questa sede sanciti.

#### **Articolo 10 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI - SEMPLIFICAZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE APPROVATIVE E REALIZZATIVE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEI SUOLI**

1. In relazione agli obiettivi di cui al precedente art. 3, comma 10, lettera f), gli Enti sottoscrittori, nell'ambito delle competenze ai medesimi assegnate, promuovono azioni finalizzate ad assicurare il massimo coordinamento delle procedure approvative e realizzative degli interventi di bonifica dei suoli, nonché ogni iniziativa utile a risolvere le criticità che dovessero insorgere nei rispettivi processi.
2. Dal canto suo, Regione Lombardia si impegna ad attivare specifici incontri tematici, finalizzati alla consensuale definizione e proposizione, d'intesa con tutti gli Enti interessati, delle proposte di bonifica della Ex Cava Melzi, nonché le attività previste al comma 5 dell'art. 4.

#### **Articolo 11 - IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI - ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI SOSTENIBILITÀ PREVISTE A CORREDO DELL'ATTIVAZIONE DELL'INSEDIAMENTO COMMERCIALE DI GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ORGANIZZATA IN FORMA UNITARIA**

1. In relazione agli obiettivi di cui al precedente art. 3, comma 10, lettera g), le parti attestano che il presente Atto costituisce - a tutti gli effetti - attuazione dell'obbligo procedurale previsto dal paragrafo 5.8 della DGR N. X/1193 del 20.12.2013, che prescrive, con riferimento ai procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture organizzate in forma unitaria in dimensionamento superiore a mq. 10.000 di superficie netta di vendita, l'obbligatorio ricorso all'istituto dell'Accordo di Programma.
2. Acclarato quanto sopra, Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere le idonee iniziative di controllo sullo stato di attuazione delle azioni di sostenibilità previste - in seno allo specifico Protocollo di Intesa versato in atti della Conferenza dei Servizi ex D.Lgs. 114/98 - a corredo dell'attivazione dell'insediamento commerciale di grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria (per la tipologia distributiva del Centro Commerciale Multifunzionale), assicurando la corretta ripartizione delle risorse inerenti la sostenibilità socio - economica tra il Comune di Sesto San Giovanni e gli altri Comuni aderenti, anche per il tramite dell'Osservatorio del Commercio.
3. Dal canto suo, Milanosesto si impegna a dar corso all'attuazione degli interventi, delle misure e delle iniziative nei termini e con le modalità previste dal suddetto Protocollo di Intesa, provvedendo a comunicare a Regione Lombardia ed al Comune di Sesto San Giovanni ogni elemento di variazione rispetto a quanto ivi pattuito, anche agli eventuali fini della rideterminazione del punteggio di sostenibilità in correlazione all'azzeramento dell'indicatore negativo di impatto.

#### **Articolo 12- COLLEGIO DI VIGILANZA ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO - MODIFICHE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e suoi atti integrativi sono esercitati da un Collegio costituito dal:
  - Presidente della Regione Lombardia, o dall'Assessore regionale competente per materia se delegato, che lo presiede;



- Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni, o Assessore competente per materia;
- dal legale rappresentante della Società Milanosesto, o suo/i delegato/i, che partecipa senza diritto di voto.

In caso di impossibilità a presenziare del Presidente del Collegio di Vigilanza o del suo delegato, le funzioni del Presidente vengono assunte dal membro più anziano dei presenti.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, e successivi atti Integrativi e/o modificativi, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi sopra enunciati;
- valutare lo sviluppo delle fasi di analisi e pianificazione, nonché lo stato di attuazione delle opere infrastrutturali di rilievo sovra comunale previste dal PII, al fine di rendere coerente l'attuazione delle opere infrastrutturali con le scadenze previste per gli altri interventi e con il cronoprogramma annesso alla variante al vigente PII;
- coordinare l'attuazione delle azioni previste ai precedenti artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- esercitare le attribuzioni specificatamente previste ai precedenti art. 4, comma 2, art. 8, comma 4 e art. 9 comma 2;
- valutare l'opportunità di pronunciare la revoca dell'efficacia dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni, nel caso di grave inadempimento o di inosservanza del rispetto di quanto ivi previsto;
- individuare gli ostacoli di fatto e di diritto all'Attuazione dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione dell'Accordo di Programma e dei suoi atti integrativi;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori, e di altri soggetti eventualmente interessati, anche mediante conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta relativi a questioni, procedimenti o atti inerenti l'esecuzione dell'Accordo di Programma e delle sue integrazioni;
- assegnare, in caso di accertata inattività o inadempienza degli Enti nel compimento di atti, all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni;
- nominare un Commissario ad acta, sentito l'Ente inadempiente, qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, con oneri a carico dell'Ente inadempiente;
- dichiarare concluso, con voto unanime, l'Accordo di Programma e/o le sue integrazioni, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia e dal Comune di Sesto San Giovanni.

3. Il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'Accordo di Programma.

4. Spetta, altresì, al Collegio di Vigilanza il compito di approvare modifiche e rimodulazioni all'Accordo di Programma ed ai suoi atti integrativi, verificando la compatibilità delle modifiche stesse con le finalità e gli obiettivi primari ivi declinati, e tenendo conto, altresì, di eventuali esigenze allo stesso sopravvenute, ovvero di necessità o di richieste motivate - rese evidenti in sede di approfondimento e di attuazione delle relative previsioni - recanti la necessità di apportare aggiornamenti alle previsioni dell'Accordo di Programma e dei suoi atti integrativi, e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta. Costituiscono proposte di modifica coerenti agli obiettivi dell'Accordo, in particolare, quelle rivolte alla promozione in sito di funzioni ed

attività di eccellenza ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9 del presente Atto. Il Collegio di Vigilanza, occorrendo, e con l'assenso di tutti i sottoscrittori, nell'avviare le procedure di revisione integrativa del presente Atto, può attribuire a queste ultime anche gli effetti di variazione del PII ovvero, altresì, del PGT, se necessitanti ai fini dell'attuazione dei condivisi obiettivi in questa sede sanciti, fatte salve le competenze deliberative di ciascun ente. In tale eventualità, l'approvazione delle modifiche all'Accordo deve ottemperare alle procedure previste dall'art. 6 della LR n. 2 del 14 marzo 2003 per gli Accordi di Programma aventi natura ed effetti di variante alla strumentazione urbanistica.

5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza: eventuali compensi ed eventuali rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

#### **Articolo 13- SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA**

1. Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Accordo di Programma, così come modificato ed integrato dal presente Atto Integrativo, sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, è approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.
2. Non comportando effetti di variante urbanistica, il presente Atto Integrativo, del pari che l'Accordo originario, non è soggetto a ratifica del Consiglio Comunale.
3. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto presidenziale di approvazione del presente Atto Integrativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 17 dicembre 2015

#### **Regione Lombardia**

*L'Assessore al Post Expo e Città Metropolitana*  
Dott.ssa Francesca Attilia Brianza

#### **Comune di Sesto San Giovanni**

*Il Sindaco*  
Dott.ssa Monica Chittò

#### **In Adesione:**

#### **MilanosestoS.p.A.**

*L'Amministratore Delegato*  
Dottor Davide Bizzi

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 10 dicembre 2015 - n. X/4514

**Adesione alla proposta di accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici nell'area del circolo sestese a Sesto Calende (VA)**

### LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di interesse regionale;
- il «Programma Regionale di Sviluppo» della X legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013;

Vista la deliberazione n. 266 del 25 novembre 2105 della Giunta del Comune di Sesto Calende (VA) con la quale è stata disposta la promozione dell'Accordo di Programma per la realizzazione di interventi pubblici nell'area del Circolo Sestese, in prossimità del caratteristico «ponte di ferro» che costituisce l'ingresso della città e parte integrante del suo centro. L'intenzione progettuale che verrà verificata nella fase istruttoria dell'Accordo prevede, in conformità alle disposizioni del PGT vigente, di:

- demolire l'edificio esistente della Marna, con successiva ricostruzione del medesimo, quale sala civica polivalente, delocalizzandolo sul sedime del Piazzale Rovelli, che non presenta problematiche idrogeologiche, a differenza dell'attuale posizione;
- realizzare ai piani inferiori del suddetto nuovo fabbricato un nuovo parcheggio ampliato e riprogettato nella sua funzionalità;
- realizzazione della sede della società sportiva del Circolo Sestese Canoa Kajak, non altrimenti localizzabile;
- riqualificare tutta l'area urbana adiacente, dove trovano collocazione la spiaggia sopra citata, il parco giochi e la nuova piazza;

Vista la nota del Comune di Sesto Calende prot. 28882/15 del 27 novembre 2015, integrata il 3 dicembre 2015, con la quale il Sindaco chiede a Regione Lombardia l'adesione ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 2/2003 al suddetto Accordo di Programma;

Considerato che sussiste l'interesse pubblico di procedere ad una valorizzazione di un'area e di immobili di proprietà comunale, realizzando interventi integrati e coordinati che ne potenzieranno la qualità e l'attrattività;

Dato atto che sono obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura:

- la valorizzazione degli ambiti turistici, qualificando e diversificando il mix di offerta: la localizzazione del comune di Sesto Calende è strategica, sulle rive del Ticino e del Lago Maggiore, all'interno del parco del Ticino, facilmente accessibile sia via ferro che via gomma ed attraversato da una rilevante rete ciclo-pedonale. Sesto Calende è altresì uno dei soggetti interessati dal progetto #Doyoulake recentemente sottoscritto, frutto della stretta collaborazione tra Camera di Commercio di Varese e Regione Lombardia, che concepisce la provincia varesina come un grande parco naturale e mette al centro dell'attenzione un patrimonio ambientale, storico ed architettonico di eccellenza, agendo sulla leva del turismo green e attivo legato alla pratica sportiva;
- la promozione di azioni ed iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio urbano, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi anche a scala locale;
- la riqualificazione dell'offerta di impiantistica sportiva di base, accessibile e fruibile, finalizzata alla diffusione dello sport anche come occasione di integrazione sociale;

Dato atto che, come indicato nelle citate richieste di adesione, i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Sesto Calende (VA);

e che l'accordo verrà definito entro il 30 settembre 2016;

Preso atto che il quadro economico allegato alla suddetta DGC prefigura una spesa complessiva per la realizzazione degli interventi di 5.770.000€, parzialmente finanziata con risorse comunali per 4.270.000€ reperite nei bilanci 2016, 2017 e 2018;

Considerato che dalla nota del Comune di Sesto Calende prot. n. 29385 del 3 dicembre 2015, si evince che il Circolo Sestese, di rilevanza locale:

- è situato nella provincia di Varese e rappresenta un'opportunità di promozione e valorizzazione della sponda varesina del lago Maggiore, completando l'attuale offerta turistica con una struttura moderna e tecnologicamente avanzata;
- gli interventi finanziati da Regione Lombardia con il presente Accordo sono volti a mantenere e riqualificare il sistema locale della sponda varesina;
- è rivolto ad un bacino di utenza sportiva e specialistica giovanile e prevalentemente locale, promuovendo l'attività sportiva come momento educativo e di crescita personale delle giovani generazioni;
- non risulta sia stato oggetto in passato di investimenti da parte di soggetti esteri né, viste le finalità della struttura, si prevede che lo stesso possa in futuro attrarre l'interesse di investitori internazionali;

Ritenuto opportuno per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici nell'area del Circolo Sestese a Sesto Calende (VA);
- cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo di € 1.500.000,00 a favore del comune di Sesto Calende (VA) a valere sul capitolo di spesa 8443 del bilancio regionale 2015;
- provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Acquisito in data 4 dicembre 2015 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 3839 - all. F del 14 luglio 2015 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale 8060/2015;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamati:

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, art. 1-quater;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

### DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'Accordo di programma per la realizzazione di interventi pubblici nell'area del Circolo Sestese a Sesto Calende (VA) che verrà definito entro il 30 settembre 2016;

2. di dare atto che, come indicato nella sopracitata richiesta di adesione, i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Comune di Sesto Calende (VA);

3. di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo di € 1.500.000,00 a favore del comune di Sesto Calende (VA) a valere sul capitolo di spesa 8443 del bilancio regionale 2015;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art.6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n.2;

## Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2015

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione della presente deliberazione, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi